



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

Prot. n. GR/02/16/ 132766

Roma, 10.3.16

Città Metropolitana di
Roma Capitale
Dipartimento IV
Via Tiburtina, 691
00159 Roma
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Roma Capitale
Dipartimento Tutela Ambientale
C.ne Ostiense, 191
00154 Roma
PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

Alle Province del Lazio

Ai Comuni del Lazio

- e, p.c. Roma Capitale
- Al Capo di Gabinetto C.S.
dott. Ugo Traucer
 - Al Sub-commissario all'Ambiente
dott. Camillo De Milato
PEC: protocollo.gabinettocommissario@pec.comune.roma.it
 - Al Segretario Generale
dott.ssa Antonella Petrocelli
PEC: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it
 - Al Direttore Dipartimento Tutela Ambientale
dott. Pasquale Libero Pelusi

Alla Prefettura di Roma
Vice capo di Gabinetto
PEC: protocollo@pec.interno.it

Oggetto: Chiarimenti normativi competenze rilascio atti gestione rifiuti attività autodemolizione e rottamazione. Integrazione circolare n. 435598 del 7.8.2015.

Si premette che questo ufficio con nota n. 435598 del 7.8.2015 ha inteso fornire chiarimenti circa le competenze relative al rilascio di atti autorizzativi inerenti la gestione dei rifiuti che la legge regionale n. 27/98 e s.m.i. (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e la successiva deliberazione



di giunta regionale n. 239/2008 (Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98), nonché da quanto stabilito dalla deliberazione di giunta regionale n. 34/2012 (Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio) hanno posto in capo alle diverse amministrazioni. Nello specifico, si voleva dare un indirizzo per le attività legate alla autodemolizione ed alla rottamazione.

Si premette, altresì, che sono in *itinere* le procedure per la modifica della legge regionale n. 27/98 e s.m.i. esclusivamente con riferimento alle competenze circa gli impianti in A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) tipologia di autorizzazione non esistente al momento di emanazione della stessa, che disciplina la gestione dei rifiuti sulla base delle norme comunitarie e nazionali intervenute in materia.

Tanto premesso, occorre puntualizzare i contenuti della citata circolare emanata con nota n. 435598 del 7.8.2015 sulla base di quanto sollevato da Roma Capitale nella nota n. QL/11423 del 3.3.2016, acquisita al prot. n. 119061 del 4.3.2016, con la quale l'Amministrazione capitolina ha richiesto un chiarimento sulla stessa ritenendo che siano di competenza comunale gli impianti che trattano i rifiuti metallici derivanti dalle attività di costruzione e demolizione di cui alla sottofamiglia 17.04 dell'elenco all'elenco europeo riportato nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tale assunto non trova conferma da quanto previsto dalla vigente legge regionale in materia di delega ai Comuni delle competenze autorizzative, in quanto l'art. 6 comma 2 lett. a) della L.R. 27/98 e s.m.i. prevede che sono delegate alle amministrazioni comunali le competenze per il rilascio di atti concernenti *"l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della dir. 91/689/CEE e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione"*.

Partendo da tale chiarimento, con la presente si intende precisare ed elencare nello specifico i rifiuti, individuati dai relativi codici di cui all'elenco europeo riportato nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che afferiscono alle varie casistiche previste dalla L.R. n. 27/98 e dalla D.G.R. n. 239/2008 in merito alle competenze autorizzative.

Ad integrazione di quanto contenuto nella nota n. 435598 del 7.8.2015 si deve intendere che è di competenza delle amministrazioni comunali il rilascio di atti autorizzativi relativi a:

a. Impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti inerti lapidei, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, che trattano i seguenti codici CER in ingresso:

- 17.01.01 cemento;
- 17.01.02 mattoni;
- 17.01.03 mattonelle e ceramiche;
- 17.01.07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06;
- 17.02.02 vetro;



- 17.05.04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03;
- 17.05.06 materiale di dragaggio diverso da quello di cui alla voce 17.05.05;
- 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07;
- 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diverse da quelle di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03.

b. Impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso (autodemolizione e rottamazione):

come riportato nella D.G.R. n. 239/2008 è di competenza dei Comuni l'autorizzazione di "impianti di autorottamazione che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), messa in sicurezza e demolizione sul rifiuto 16.01.04* o di parti dello stesso, nonché pressatura (R3) sul rifiuto 16.01.06 o parti dello stesso, richiamate nel D.Lgs. 209/03 e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 (ora abrogata, N.d.R.) richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06", pertanto in ingresso può essere autorizzato il seguente rifiuto CER 16.01.04* identificativo dei veicoli fuori uso, con operazione di gestione R13. Dalla messa in sicurezza derivano i rifiuti, da gestire in deposito temporaneo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett. bb), ovvero in stoccaggio (operazioni R13 o D15 in apposite aree autorizzate, rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., il cui relativo dato quantitativo dei rifiuti stoccabili concorrono, unitamente al quantitativo giornaliero autorizzato in ingresso, alla definizione delle polizze fidejussorie da prestare per l'esercizio dell'attività), identificati dai seguenti CER che rappresentano i rifiuti in uscita dall'impianto la cui corretta attribuzione spetta al produttore del rifiuto:

- rifiuti della sottofamiglia 16.01 (tra i quali il CER 16.01.06 e parti dello stesso per il quale è possibile autorizzare l'operazione di pressatura);
- rifiuti della sottofamiglia 16.06;
- rifiuti della sottofamiglia 16.08;
- rifiuti della sottofamiglia 13.01;
- rifiuti della sottofamiglia 13.02;
- rifiuti della sottofamiglia 13.07;
- rifiuto CER 14.06.01 clorofluorocarburi, HCFC, HFC.

c. Impianti di rottamazione di apparecchiature fuori uso (RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) contenenti sostanze pericolose e loro componenti che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), reimpiego, di messa in sicurezza e smontaggio dei rifiuti per il successivo avvio alle fasi di recupero o riciclo; nonché impianti di rottamazione per il recupero, riciclo, reimpiego di apparecchiature fuori uso (RAEE) e loro componenti non contenenti sostanze pericolose. Tali rifiuti sono identificabili dai seguenti CER:

- rifiuti della sottofamiglia 16.02;
- 20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi



- 20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;
- 20.01.34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33
- 20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi;
- 20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35.

d. Impianti di discariche per rifiuti inerti che ricevono esclusivamente i rifiuti riportati nella tabella I del D.M. 27 settembre 2010 e s.m.i.

Tutto ciò che esula da quanto sopra esposto è soggetto ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti il cui rilascio è di competenza delle Province o se del caso della Città Metropolitana di Roma Capitale, ovvero dell'Amministrazione regionale secondo le tipologie autorizzative riportate nella citata nota n. 435598 del 7.8.2015.

Ciò chiarito, con la presente si intende riscontrare anche quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella nota n. 30750/16 del 23.2.2016, acquisita al prot. n. 111110 dell'1.3.2016 che si allega alla presente, sulla tematica in argomento.

Nello specifico, concordando con quanto affermato dall'Ente relativamente all'inopportunità per un impianto di contemporanea presenza di più autorizzazioni per la gestione dei rifiuti rilasciate da Enti diversi in base alle relative competenze, è parere della scrivente che anche nei casi riportati al punto 3 della nota ovvero per impianti esistenti in esercizio in forza di provvedimenti commissariali e/o di autorizzazioni comunali, le eventuali richieste di modifiche, sostanziali o non sostanziali, dei rinnovi delle stesse per la gestione dei rifiuti ove sono presenti già in autorizzazione codici CER e/o operazioni di gestione la cui competenza in base alle attuali norme è di competenza provinciale, tali procedimenti debbano essere posti in capo all'Amministrazione provinciale o del caso della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Sulla base di quanto sopra, la scrivente Amministrazione provvederà a definire con apposita deliberazione le modalità con le quali attuare tale passaggio di competenze.

Nel ribadire che sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare agli Enti in indirizzo l'adozione degli aggiornamenti normativi in materia e rimanendo a disposizione per eventuali incontri o richieste di chiarimenti su tematiche specifiche, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Flaminia Tosini



A.O.O. Città Metropolitana di Roma Capitale
Ufficio 4/6 Anno 2016 Classificazione PTA 2.6
Fascicolo 1
N. 0030750/16 Data 23/2/2016

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Territorio
Urbanistica Mobilità e Rifiuti
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
Via del Giorgione, 129 - 00147 Roma
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Responsabile del Procedimento
Ing. Ernesto Boffa
Tel. 06.67663328

Responsabile dell'istruttoria
Geom. Giorgio Salvi
Tel. 06.67663367

OGGETTO: Autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 – Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008, D.G.R. 34 del 26 gennaio 2012.

Alla luce delle istanze presentate alla scrivente Amministrazione si ritiene necessario chiedere chiarimenti rispetto a quanto disciplinato dalla L.R. 27/98 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 239/2008 e s.m.i., nonché dalla D.G.R. 34 del 26 gennaio 2012 relativamente al rilascio di autorizzazioni in materia di gestione rifiuti in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06. Si chiede a codesta Regione di definire le competenze nel rilascio del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:

1. **nel caso di nuovi impianti** per i quali sono richieste operazioni di gestione di rifiuti il cui rilascio di autorizzazione, alla luce della suddetta normativa, è di competenza sia della Città Metropolitana di Roma Capitale che dei Comuni.

Nel principio della semplificazione amministrativa, e con l'obiettivo di perseguire procedimenti amministrativi più snelli ed efficienti, si ritiene che per la fattispecie in esame non possano essere presenti più autorizzazioni per la gestione di rifiuti rilasciate da diversi Enti.

Pertanto lo scrivente ufficio, anche alla luce delle ultime note di chiarimento da voi trasmesse, sta procedendo con il rilascio di un unico atto autorizzativo che comprenda anche la gestione di rifiuti relativi a codice CER di competenza comunale, naturalmente previo atto apposito da parte del Comune.



Via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma
Tel. 06.67663328/3335/3203/3333 - Fax 06.4356.6938
E-mail: segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it



2. **nel caso di impianti esistenti, in esercizio in virtù di autorizzazione rilasciata dalla scrivente Amministrazione**, per i quali sono richieste modifiche sostanziali e non sostanziali per l'autorizzazione alla gestione di rifiuti con codice CER la cui competenza è in capo ai Comuni ai sensi della suddetta normativa.

Analogamente al caso precedente, anche per tale fattispecie, lo scrivente ufficio sta procedendo in pari modo, rilasciando un'autorizzazione alla modifica sostanziale o meno, per l'impianto già autorizzato con determinazione rilasciata dalla medesima amministrazione.

3. **nel caso di impianti esistenti, in esercizio in virtù di provvedimenti commissariali e/o autorizzazione comunali** per i quali sono richieste modifiche sostanziali o non sostanziali o eventuali rinnovi di autorizzazioni per la gestione di rifiuti dove oltre ai rifiuti con CER di competenza comunale sono presenti CER la cui competenza è provinciale ai sensi della suddetta normativa.

Per tale ultima fattispecie in esame, i Comuni - muovendosi in modo disomogeneo - determinano sensibili ripercussioni sulla efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione e sulle attività produttive esistenti. A parere dello scrivente ufficio, per tale tipologia di impianti il procedimento di modifica o rinnovo deve rimanere in capo all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione con la quale l'impianto esercita, al fine di perseguire gli obiettivi che la semplificazione amministrativa impone.

Si resta in attesa di un Vs. riscontro al fine di proseguire nel corretto iter procedimentale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il Servizio 6 dello scrivente Dipartimento IV.

